

Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/03/2025) 17/06/2025, n. 16328

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente  
Dott. DELL'UTRI Marco - Rel. Consigliere  
Dott. AMBROSI Irene - Consigliere  
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere Dott.  
PORRECA Paolo - Consigliere  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 677/2024 proposto da:

A.A., in qualità di procuratore generale della moglie B.B., rappresentato e difeso dall'avv. (omissis), con domicilio digitale ex lege;

- ricorrente principale -

e

A.A., C.C., in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia D.D., e E.E., rappresentati e difesi dall'avv. (omissis), con domicilio digitale ex lege; - controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

A.O. U. S. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis), con domicilio digitale ex lege;

- controricorrente -

nonché

F.F.; G.G.; H.H.; I.I.; J.J.; K.K. E L.L.; -

intimati -

avverso la sentenza n. (omissis) della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, depositata in data 22/5/2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/3/2025 dal Consigliere dott.

MARCO DELL'UTRI;

### Svolgimento del processo

con sentenza resa in data 22/5/2023, la Corte d'Appello di Firenze, decidendo sull'appello principale proposto dall'A. O. sull'appello incidentale avanzato da B.B., A.A., C.C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla figlia D.D., E.E.,

---

K.K. e L.L., anche nei confronti di F.F., G.G., H.H., I.I. e J.J., e in parziale riforma della decisione di primo grado, tra le restanti statuizioni,

ha confermato (sia pure ridimensionandone l'entità) la condanna dell'A. O. al risarcimento, in favore di B.B., A.A., C.C. (anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia D.D.) e E.E., dei danni dagli stessi subiti in conseguenza delle gravi lesioni sofferte da B.B. ad esito dell'intervento chirurgico di asportazione di un meningioma nella regione oculare destra; intervento (eseguito per mano del professor H.H. presso le strutture dell'azienda sanitaria convenuta) a seguito del quale la B.B. perse integralmente la vista, nonostante l'originaria inesistenza di alcuna patologia riscontrata a carico dell'occhio sinistro;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha sottolineato come, sulla base delle indagini tecniche condotte nel corso del giudizio, fosse rimasta pienamente confermata la rimproverabilità del comportamento sanitario del Professor H.H. per il grave danno causato all'occhio sinistro della paziente, laddove la perdita della vista relativamente all'occhio destro doveva ricondursi a una normale complicità della patologia di base;

ciò posto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il danno consistente nella perdita integrale della vista, da parte della B.B., non avrebbe potuto ascriversi nella sua interezza alla responsabilità dei convenuti, dovendo piuttosto liquidarsi, in favore della paziente, il solo "danno differenziale iatrogeno" risultante dalla differenza tra l'entità dell'intera lesione e quella riferibile alla

"lesione ineliminabile";

sulla base di tali premesse, la corte territoriale ha proceduto alla rideterminazione degli importi risarcitori dovuti in favore della B.B., quale vittima primaria, nonché dei relativi congiunti (il marito, A.A., le figlie C.C. e E.E. e la nipotina, M.M.) per l'oggettiva compromissione della relazione parentale con la prima;

avverso la sentenza d'appello, A.A., in qualità di procuratore generale della moglie B.B., propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

lo stesso A.A. in proprio, C.C., in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia D.D., e E.E. propongono ricorso incidentale sulla base di tre motivi di impugnazione;

l'A. O. resiste con controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria;

## Motivi della decisione

con il primo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'[art. 111](#) Cost. e dell'[art. 132](#) n. 4 c.p.c. (in relazione all'[art. 360](#), n. 4, c.p.c.): motivazione omessa e/o apparente/illogica/contraddittoria; nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli [artt. 115](#) e [116](#) c.p.c. (in relazione all'[art. 360](#), n. 4, c.p.c.): errore di percezione; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione (in relazione all'[art. 360](#), n. 5, c.p.c.): errore di valutazione, mancata valutazione della c.t.u. percipiente;

lamenta l'istante l'errata decurtazione, da parte della Corte d'Appello di Firenze, del danno riconosciuto con la sentenza emessa dal primo giudice, avendo la corte territoriale ridotto la somma liquidata dal Tribunale di Siena in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno (decurtando, nella misura del 28% di invalidità permanente, il danno patito dalla B.B. in termini di "danno iatrogeno differenziale"), ritenendo senza ragione che l'errore medico dovesse essere circoscritto alla sola gravissima lesione dei nervi dell'occhio sinistro e che la cecità totale della vittima non dovesse integralmente ricondursi alla malpractice medica;

il motivo è fondato nei limiti di seguito specificati;

la corte territoriale, dopo aver ribadito l'integrale responsabilità del H.H. nella causazione del danno all'occhio sinistro della paziente, ha rilevato come la perdita totale della vista da parte della B.B. non potesse ricondursi integralmente alla malpractice medica, poiché "la pratica chirurgica sull'occhio destro, direttamente interessato dalla forma tumorale, fu eseguita nel rispetto delle "linee guida" e che l'ipotesi di un fallimento e dunque della cecità anche di tale organo era

---

---

chiaramente contemplata dalla prassi medica e dalle linee guida", con la conseguenza che "la totale perdita della capacità visiva della danneggiata non può ascriversi integralmente all'operato dei sanitari dell'azienda appellante, ma trova parte delle sue cause nell'ipotesi di complicità in ragione della delicatezza dell'operazione chirurgica" (cfr. pag. 13 della sentenza d'appello);

ciò posto, nel procedere alla determinazione del danno concretamente subito dalla paziente, il giudice a quo ha rilevato come lo stesso andasse riformulato (rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado) "in termini di "danno iatrogeno differenziale", dovendo effettuarsi la relativa quantificazione "detraendo, dal dovuto per il grado di invalidità totale riportata (90%), quanto sarebbe stato comunque accertato per il danno subito per la perdita dell'occhio destro, pari al 28% di I.P., secondo quanto allegato dall'azienda convenuta e mai espressamente contestato dagli appellati"; e tanto, sul presupposto per cui "il medico al quale sia imputabile l'aggravamento della patologia risponde dell'intera lesione, anche di quella originaria, che costituisce l'antecedente logico necessario sul quale si inserisce la condotta colpevole del sanitario", con l'accortezza, tuttavia, di tener conto "degli effetti che si sarebbero comunque verificati in ragione della patologia originaria, rispetto ai quali la condotta del medico non ebbe alcuna incidenza" (cfr. pag. 13 della sentenza d'appello);

nel provvedere alla determinazione del danno così definito sul piano concettuale, la corte territoriale ha quindi identificando il danno in una misura "pari alla differenza tra l'invalidità residua al paziente per effetto della malpratica e quella che gli sarebbe comunque residua a causa della lesione, se il trattamento fosse stato corretto" (cfr. pag. 14 della sentenza d'appello);

ciò posto, in applicazione dei principi di cui alle decisioni della [Corte di cassazione n. 6341/2014](#) e [n. 26117/2021](#), ha ritenuto che il "danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residui, ma in minor misura)" andasse "liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuo all'infortunio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo", pervenendo alla quantificazione del danno nella misura "pari alla differenza tra Euro 808.138,00 (I.P. al 90%) ed Euro 120.737,00, (I.P. al 28%), e così in totale Euro 687.401,00, oltre gli interessi sulla somma devalutata al dì del sinistro e poi rivalutata anno per anno sino al dì di pubblicazione della presente sentenza e ancora dei soli interessi da tale ultima data sino al definitivo soddisfo" (cfr. pagg. 14-15 della sentenza d'appello);

quanto alla personalizzazione di tale danno differenziale, la corte territoriale ha ritenuto che la paziente non avesse fornito alcuna prova del ricorso di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, suscettibili di giustificare il superamento delle ordinarie conseguenze già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellarmente, finendo così col confermare, anche sotto questo ulteriore profilo, l'effettiva identificazione concettuale del danno liquidato in favore della B.B. come "danno differenziale" sic et simpliciter;

tanto premesso, ritiene il Collegio che l'errore nella specie imputabile al ragionamento seguito dalla corte territoriale sia propriamente consistito nel non aver colto lo scostamento qualitativo che, sul piano concettuale, separa la considerazione di un mero danno differenziale dalla provocazione di conseguenze che, da quel "dato differenziale quantitativo", largamente si distaccano, ponendosi alla base di un'autentica trasfigurazione del concreto pregiudizio considerato;

come correttamente stabilito nella decisione del primo giudice (i cui passaggi risultano riprodotti in ricorso), in questo caso "non si è prodotto un aggravamento anatomico-funzionale da danno aggiunto (maggiore danno)" essendosi bensì "determinata la perdita totale della funzione visiva", con la conseguenza che "non si è verificata una riduzione parziale di una funzione bensì l'abolizione della stessa, che ha drasticamente cambiato la qualità di vita della lesa" (cfr. 5-6 della sentenza di primo grado);

l'errore in cui deve ritenersi incorso il giudice d'appello deve dunque rinvenirsi nell'aver totalmente trascurato la necessità di distinguere, sul piano ontologico, il mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso (indebolendone o attenuandone l'efficacia), dalla manifestazione di quel fenomeno, nuovo e diverso, costituito dalla perdita totale del senso (o della funzione) corrispondente; con la conseguenza che l'eventuale liquidazione di tale ultimo danno limitata alla registrazione di una mera differenza quantitativa (corrispondente alla misurazione di una minorata

---

---

efficacia funzionale) non potrà che rivelarsi del tutto incapace di cogliere il significato del relevantissimo scostamento qualitativo che separa, con nettezza, la mera attenuazione di una funzione dalla sua completa e definitiva abolizione;

si tratta, in breve, di conferire rilievo al tenore qualitativamente e significativamente difforme delle conseguenze dannose (e del tessuto delle incomparabili sofferenze morali e dinamico-relazionali che ne derivano) connesse alla produzione di forme lesive destinate a riflettersi in modo largamente diverso, tanto sugli equilibri emotivo-affettivi del soggetto, quanto sulla trama relazionale che ne sostanzia l'esperienza di vita;

ciò posto, dovendo peraltro ritenersi come la perdita definitiva e totale della vista, da parte della B.B., non poté in ogni caso ricondursi integralmente alla malpractice del H.H. (occorrendo pur sempre tener conto dell'imputabilità del danno prodottosi a carico dell'occhio destro a una normale complicità della patologia di base), la modalità di liquidazione del danno nella specie lamentato dalla paziente, mentre potrà ritenersi correttamente impostata attraverso la preliminare identificazione del danno differenziale, dovrà di seguito necessariamente estendersi alla sua inevitabile personalizzazione (nella specie negata dalla Corte d'Appello in ragione della supposta mancata dimostrazione del ricorso di circostanze specializzanti), la cui opportuna modulazione varrà a rispondere, in termini monetari, all'esigenza di un'equa considerazione della perdita del senso (o della funzione) come fatto suscettibile di trasfigurare qualitativamente, in una nuova realtà, la diversa entità del mero danno differenziale;

il motivo di impugnazione in esame dev'essere pertanto accolto nei termini ed entro i limiti sin qui illustrati, con la corrispondente cassazione sul punto della sentenza impugnata;

con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli [artt. 115 e 116](#) c.p.c. (in relazione all'[art. 360](#), n. 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere, in favore della B.B., il danno biologico per l'invalidità temporanea di trenta giorni, pacificamente riscontrato e riconosciuto nella motivazione del provvedimento impugnato, ma non sottoposto ad alcuna quantificazione e liquidazione;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia espressamente ritenuto indiscusso e incontestato "il danno da inabilità temporanea assoluta riconosciuto dal Tribunale in gg. 30 in ragione del quadro psichiatrico con allucinazioni e deliri che è conseguito alla perdita del visus" (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata);

nonostante tale espresso riconoscimento, nel riprodurre l'importo risarcitorio totale dovuto in favore della B.B., la corte territoriale lo ha indicato, nel dispositivo, nella somma di Euro 687.401,00, oltre accessori (cfr. pag. 31 della sentenza impugnata), ossia pari alla stessa somma già riconosciuta a titolo di danno permanente (differenziale) (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata);

da tanto deriva l'intuitivo riscontro della mancata liquidazione del danno da invalidità temporanea di 30 giorni pur riconosciuto;

ne discende, in accoglimento anche di tale motivo, la corrispondente cassazione della sentenza impugnata;

con il primo motivo della propria impugnazione, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli [artt. 163 e 183](#), co. 6, n. 1, c.p.c. (in relazione all'[art. 360](#), comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso la domanda di risarcimento del danno biologico patito iure proprio da A.A., confermando il giudizio di tardività erroneamente fatto proprio dal giudice di primo grado, nonostante la tempestiva proposizione di tale domanda con l'atto di citazione introduttivo del giudizio;

il motivo è inammissibile;

la corte territoriale ha espressamente rilevato come, dalla lettura dell'atto di citazione, non fosse possibile evincere alcuna specifica rivendicazione del A.A. a proposito di un preteso danno biologico sofferto in proprio, non avendo quest'ultimo esplicitamente allegato tale tipo di danno, né potendo ritenersi tale pregiudizio implicitamente contenuto nella rivendicazione del generico danno che il A.A. ha costantemente invocato sotto l'aspetto morale, senza mai estenderlo a quello biologico (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata);

---

---

la stessa corte territoriale ha peraltro sottolineato, sulla scia di quanto dedotto dal primo giudice, come un'espressa richiesta di risarcimento del danno biologico fosse stata poi avanzata nelle successive memorie, ma tardivamente, sicché di tale domanda correttamente non sarebbe più possibile tener conto;

ciò posto, l'odierna censura, nella misura in cui prospetta l'avvenuta proposizione della domanda di risarcimento del danno biologico con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, si risolve in una richiesta di differente interpretazione della propria domanda;

al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale l'interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l'identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (Sez. 3, Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022, Rv. 665645-01; Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 62962401; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719-01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752-01);

peraltro, il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 31/07/2017, Rv. 645079-01; Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476-01);

nella specie, i ricorrenti incidentali, lungi dallo specificare i modi o le forme dell'eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risultano essersi limitati ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall'interpretazione fornita dal giudice d'appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità;

con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell'[art. 112](#) c.p.c. e dell'[art. 190](#) c.p.c. (in relazione all'[art. 360](#), comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ridotto il risarcimento del danno in favore degli istanti sul presupposto che le minori somme indicate nella comparsa conclusionale ex [art. 190](#) c.p.c. dagli odierni ricorrenti incidentali precludessero la liquidazione del maggior danno quantificato nella citazione, nella prima memoria e nell'udienza di precisazione delle conclusioni; incorrendo altresì nella violazione dell'[art. 112](#) c.p.c. in quanto la parte appellante non aveva sollevato alcun motivo di gravame sul punto, avendo richiesto soltanto la riduzione del risarcimento in quanto liquidato in misura superiore a quello previsto dalle tabelle milanesi;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come la rinuncia parziale o totale ai contenuti della propria domanda ben può essere operata dalla parte con la comparsa conclusionale, dovendo al riguardo richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, laddove sottolinea come la comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, ben può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 8737 del 15/04/2014, Rv. 630400-01; Sez. 3, Sentenza n. 7977 del 25/08/1997, Rv. 507094-01; v., per un discorso più generale sul principio dispositivo, Sez. U, Sentenza n. 3453 del 07/02/2024, Rv. 670007-01);

da tanto discende la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di dover contenere l'entità del risarcimento del danno rivendicato dagli odierni istanti a quanto dagli stessi indicato nella comparsa conclusionale ex [art. 190](#) c.p.c., legittimamente, ritenendo rinunciata la maggior somma viceversa quantificata nell'atto di citazione originario;

con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'[art. 111](#) Cost. e dell'[art. 132](#) n. 4 c.p.c. (in relazione all'[art. 360](#), n. 4, c.p.c.): motivazione omessa e/o

---

---

apparente/illogica/contraddittoria; nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.): errore di percezione; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione (in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.): errore di valutazione, mancata valutazione della c.t.u. percipiente; lamentano gli istanti l'errata decurtazione, dal risarcimento dovuto in favore della B.B., del danno differenziale nella misura del 28%, con la conseguente illegittima corrispondente decurtazione dello stesso danno per la compromissione del rapporto parentale riconosciuto in favore dei relativi congiunti;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, attraverso le censure critiche articolate con il presente motivo d'impugnazione, i ricorrenti incidentali si siano inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite (segnatamente sotto il profilo della congruità degli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno per la compromissione del rapporto parentale), come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione;

deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802-01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

nella specie, la corte territoriale ha ritenuto di liquidare il danno rivendicato dagli odierni istanti per la compromissione del rapporto parentale con la B.B., tenendo conto di tutte le circostanze proprie del caso concreto e, in primo luogo, della stessa perdita integrale della vista da parte della paziente;

si tratta di considerazioni che il giudice d'appello ha elaborato, nell'esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell'interpretazione e di congruità dell'argomentazione, immuni da vizi d'indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti incidentali;

è al riguardo appena il caso di sottolineare, con riferimento alla liquidazione del danno subito dai congiunti della paziente per la compromissione del rapporto parentale con quest'ultima, l'irrilevanza delle considerazioni in precedenza illustrate in relazione alle più corrette modalità di liquidazione del danno sofferto in proprio dalla B.B., trattandosi di prospettive consequenziali del tutto diverse tra loro, sì da apparire di decisivo rilievo, ai fini della legittimità della liquidazione del danno riferita agli odierni istanti, l'avvenuta concreta considerazione dello stato di completa cecità della B.B. come premessa per il corretto apprezzamento delle conseguenze dannose derivatene a carico dei relativi congiunti;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso principale, e la complessiva infondatezza del ricorso incidentale, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

### **Conclusione**

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 24 marzo 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.

---